



Città di Cavarzere

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.669 del 15 maggio 2018



Aggiornamento n.2 (Art.52)
Luglio 2023

Sindaco

Avv. Pierfrancesco Munari

Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata

Stefania Sommacampagna

Settore Governo del Territorio

Dirigente

Arch. Federico Pugina

TESTO VIGENTE		TESTO MODIFICATO	
ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO		ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	
1. Il presente articolo disciplina l’occupazione di suolo pubblico mediante ‘dehors’ stagionali o permanenti” con la finalità di migliorare l’ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città, sia interna che esterna alla zona del Centro storico come definita dal Piano degli Interventi (P.I.). 2. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e aperte al pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici. 3. Per “dehors” si intende: a) le strutture costituite dall’insieme degli elementi mobili di arredo, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata aperta al pubblico o gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici), che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande. Le strutture non potranno mai costituire un ambiente chiuso e potranno essere eventualmente riscaldate con elementi mobili, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. b) le strutture, di cui al punto precedente, che non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici di cui alle Norme Tecniche del Piano degli Interventi; trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni, fatte salve le norme di natura civilistica. c) i materiali dovranno integrarsi con il contesto in cui vengono realizzate con particolare riferimento al Centro Storico come individuato dal Piano degli Interventi (P.I.). La richiesta dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione del competente ufficio comunale che valuterà soluzioni, forme e materiali, fornendo nel caso specifiche indicazioni e prescrizioni. Per i “dehors” che ricadono in zona sottoposta a vincolo di cui al D.lgs 42/04 è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione della competente Soprintendenza o dell’Ente titolato. 4. per “dehors stagionale” si intende la struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, nell'arco dell'anno solare. 5. per “dehors permanente” si intende la struttura di cui al comma 1 installata per l'intero anno solare e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione/provvedimento unico, per l’occupazione di suolo pubblico. 6. L’occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi. 52.1 Ubicazioni e dimensioni dei dehors 1. Con riferimento all’ubicazione, i “dehors” devono sempre soddisfare i seguenti requisiti e comunque le indicazioni prescritte dai competenti settori comunali: in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall’art. 18 comma 2 del Codice della Strada dovranno essere posizionati a non meno di m. 5 dall’intersezione dell’incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di m. 1,50. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle lanterne		1. Il presente articolo disciplina l’occupazione di suolo pubblico mediante ‘dehors’ stagionali o permanenti” con la finalità di migliorare l’ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città, sia interna che esterna alla zona del Centro storico come definita dal Piano degli Interventi (P.I.). 2. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e aperte al pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici. 3. Per “dehors” si intende: a) le “strutture”, costituite dall’insieme degli elementi mobili di arredo, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata aperta al pubblico o gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici), che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande. Le strutture, che possono essere costituite anche dai soli elementi di arredo, non potranno mai costituire un ambiente chiuso e potranno essere eventualmente riscaldate con elementi mobili, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. b) le strutture, di cui al punto precedente, che non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici di cui alle Norme Tecniche del Piano degli Interventi; trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni, fatte salve le norme di natura civilistica. c) i materiali dovranno integrarsi con il contesto in cui vengono realizzate con particolare riferimento al Centro Storico come individuato dal Piano degli Interventi (P.I.). La richiesta dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione del competente ufficio comunale che valuterà soluzioni, forme e materiali, fornendo nel caso specifiche indicazioni e prescrizioni. Per i “dehors” che ricadono in zona sottoposta a vincolo di cui al D.lgs 42/04 è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione della competente Soprintendenza o dell’Ente titolato. 4. per “dehors stagionale” si intende la struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, nell'arco dell'anno solare. 5. per “dehors permanente” si intende la struttura di cui al comma 1 installata per l'intero anno solare e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione/provvedimento unico, per l’occupazione di suolo pubblico. 6. L’occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. ed alla costituzione di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi. 52.1 Ubicazioni e dimensioni dei dehors 1. Con riferimento all’ubicazione, i “dehors” devono sempre soddisfare i seguenti requisiti e comunque le indicazioni prescritte dai competenti settori comunali: in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall’art. 18 comma 2 del Codice della Strada dovranno essere posizionati a non meno di m. 5 dall’intersezione dell’incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di m. 1,50. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle lanterne	

semaforiche e/o del traffico veicolare; • non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta; • l’area dei “dehors” non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri; • nell’installazione di “dehors” interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a m. 2 (art. 20 Codice della Strada); • gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di riferimento non devono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane, le zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale; • l’ingombro del “dehors”, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m. 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia; • i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini , griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. 2. Con riferimento alle dimensioni, la superficie massima non potrà comunque superare il doppio della superficie di somministrazione del locali consentita per l’installazione del dehors, fermo restando i limiti di cui al comma precedente o specifiche disposizioni di legge. 3. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato. 52.2 Attività - Orari 1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso e può essere utilizzata per piccoli intrattenimenti musicali non amplificati accessori alla somministrazione a condizione che venga rispettata la normativa vigente in materia di impatto acustico nonché le altre normative di settore. 2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi. 52.3 Obblighi dell'Esercente/Concessionario 1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a: a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro; b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato; b1) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione/concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc); c) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del	semaforiche e/o del traffico veicolare; • non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta; • l’area dei “dehors” non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri; • nell’installazione di “dehors” interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a m. 2 (art. 20 Codice della Strada); • gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di riferimento non devono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nella zona del Centro Storico come individuato dal Piano degli Interventi nelle aree pedonali urbane, le zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale; • l’ingombro del “dehors”, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m. 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia fatti salvi, nel Centro Storico come definito dal Piano degli Interventi, gli allineamenti preesistenti. • i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. 2. Con riferimento alle dimensioni, la superficie massima non potrà comunque superare il doppio della superficie di somministrazione del locali consentita per l’installazione del dehors, i 60 (sessanta) mq. fermi restando i limiti di cui al comma precedente o specifiche disposizioni di legge. Di norma non potrà occupare lo spazio antistante altri esercizi commerciali o attività di servizio confinanti, salvo autorizzazione del proprietario. 3. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato. 52.2 Attività - Orari 1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso e può essere utilizzata per piccoli intrattenimenti musicali non amplificati accessori alla somministrazione a condizione che venga rispettata la normativa vigente in materia di impatto acustico nonché le altre normative di settore. 2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi. 52.3 Obblighi dell'Esercente/Concessionario 1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a: a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro; b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato; b1) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione/concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc); c) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del
--	---

dehors; d) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; e) qualora l’installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario. 52.4 Strutture esistenti Le strutture esistenti alla data di approvazione del seguente articolo dovranno adeguarsi ai suoi contenuti entro un termine stabilito dall’Amministrazione Comunale con proprio atto che non dovrà essere comunque superiore a 10 anni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il termine per l’adeguamento per le strutture esistenti che non rispettino i contenuti di cui al c.52.1 è di 1 anno dall’entrata in vigore del presente articolo. 52.5 Rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., alle disposizioni della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali, nonché tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.	dehors; d) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; e) qualora l’installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario. 52.4 Strutture esistenti Le strutture esistenti alla data di approvazione del seguente articolo dovranno adeguarsi ai suoi contenuti entro un termine stabilito dall’Amministrazione Comunale con proprio atto che non dovrà essere comunque superiore a 10 anni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il termine per l’adeguamento per le strutture esistenti che non rispettino i contenuti di cui al c.52.1 è di 1 anno dall’entrata in vigore del presente articolo. 52.5 Rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., alle disposizioni della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali, nonché tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.
---	---